



2015/0284(COD)

26.5.2016

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno
(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Relatore per parere: Carlos Zorrinho

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno è un elemento essenziale per garantire l'attuazione del mercato unico digitale e gettare solide basi per un'unione digitale nell'Unione europea.

In quanto regolamento, al momento della sua entrata in vigore impone a tutti gli Stati membri di armonizzare le procedure nel suo ambito di applicazione, consentendo agli utenti un accesso transfrontaliero nell'intero territorio dell'Unione a servizi con contenuti attivati nello Stato membro di residenza. Si amplia pure la capacità dei fornitori di prestare nell'intero territorio dell'Unione servizi che gli vengono chiesti in uno Stato membro.

Oltre a definire le procedure da adottare nel processo di portabilità, il regolamento enuncia definizioni fondamentali per il processo e per lo sviluppo dell'Unione digitale.

Vanno evidenziati i punti seguenti del regolamento in cui sarebbe opportuno introdurre miglioramenti e chiarimenti.

Contenuti contemplati

I contenuti contemplati dal presente regolamento sono contenuti e servizi online come musica, giochi, film, programmi di intrattenimento o eventi sportivi, che devono essere accessibili non solo nello Stato membro di residenza dei sottoscrittori, ma anche quando gli stessi si recano temporaneamente in altri Stati membri dell'Unione. L'aggiunta di giochi di intrattenimento tra le materie del regolamento ha lo scopo di potenziarne la base di applicazione.

Distinzione tra pagamento di servizi e pagamento di tasse di utilizzazione

In alcuni Stati membri vige un sistema di tasse per accedere a servizi con contenuti online di interesse generale. Il versamento di tasse, segnatamente di canoni televisivi, non va considerato come pagamento di una prestazione pecuniaria.

Garanzia di obbligo per i prestatori di rispettare le condizioni contrattuali fissate alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Per garantire che la portabilità quale stabilita nel presente regolamento non possa essere esposta a modifiche derivanti da cambiamenti contrattuali unilaterali, si ritiene che l'obbligo di garantire la portabilità sia tassativo, per cui le parti non possono escluderla, derogare da essa o alterarne gli effetti in modo contrattuale o unilaterale del prestatore di servizi. Si ritiene altresì che i prestatori di servizi e i titolari di diritti derivanti dalla prestazione dei servizi con contenuti online non debbano essere autorizzati a eludere l'applicazione del regolamento optando per la normativa di un paese terzo ai fini della legislazione applicabile ai contratti stipulati tra loro o tra fornitori di servizi e abbonati.

Obbligo di informazione sulla qualità dei servizi

Nei casi in cui la qualità dell'accesso in linea scelto dal sottoscrittore quando si trova temporaneamente in un altro Stato membro non permetta al prestatore di assicurare la stessa

qualità del servizio, egli non ne è responsabile, ma deve informare il consumatore dell'eventuale calo di qualità del servizio. Ove sia previsto un impegno di qualità di riferimento assicurata, il prestatore è vincolato a tale impegno e non può esigere importi superiori dall'abbonato.

Definizione di abbonato

Si precisa che il pagamento di una prestazione pecuniaria non è determinante ai fini della definizione di abbonato.

Definizione di consumatore

La definizione di consumatore è estesa alle persone giuridiche, purché operanti con finalità diverse dalle loro attività commerciali, industriali, artigianali o professionali.

Definizione di Stato membro di residenza

Si consolida la definizione di Stato membro di residenza nel senso che è quello un cui l'abbonato ha la sua residenza abituale o nel quale ritorna regolarmente dopo una permanenza in un altro paese.

Definizione di presenza temporanea

Si consolida il carattere non permanente associato alla definizione.

Verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato

Si propone che la verifica effettiva effettuata dal prestatore della residenza dell'abbonato nei casi in cui non sia prevista una prestazione pecuniaria avvenga sulla base della residenza fiscale o del possesso di una carta di identità o di altro documento valido tale da confermare la residenza dell'abbonato.

Neutralità tecnologica

Per assicurare la neutralità tecnologica si presume che i consumatori dovranno avere la facoltà di scegliere il tipo di dispositivo o di tecnologia, tra quelli disponibili sul mercato, per accedere ai contenuti online.

Data di applicazione

Si propone un contesto di ragionevolezza pratica, ossia che il regolamento sia tassativamente applicabile 12 mesi dopo la data di pubblicazione, senza escludere la possibilità per i prestatori di servizi di assicurare la portabilità non appena siano in condizioni di farlo ai sensi del regolamento pubblicato.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

Emendamento

(1) Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film **programmi di intrattenimento** o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

Or. pt

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti

Emendamento

(4) Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi, **programmi di intrattenimento** o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei

online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

Or. pt

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La prestazione di servizi con contenuti online destinati ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro non deve essere pregiudicata dall'assenza di infrastrutture. Al riguardo l'impegno assunto dagli Stati membri di conseguire pienamente entro il 2020 gli obiettivi a realizzazione di flussi minimi di almeno 30 Mbps è essenziale per soddisfare condizioni di connettività elevata per tutti.

Or. pt

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporte ostacoli alla portabilità

(12) L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporte ostacoli alla portabilità

transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita *senza costi aggiuntivi*.

Or. pt

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore.

Emendamento

(16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore. *Il versamento di tasse, segnatamente di canoni televisivi, non va considerato come pagamento di una prestazione pecuniaria ai fini del presente regolamento.*

Or. pt

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

Emendamento

(18) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti **con intervento contrattuale o unilaterale del prestatore dei servizi**. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

Or. pt

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i

Emendamento

(19) L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i

fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore, ***quando le relative ragioni dipendono da questioni oggettive come le carenze delle infrastrutture nazionali. Occorre altresì informare il consumatore dell'eventuale calo di qualità.*** Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno ***e non può esigere importi aggiuntivi. Se il servizio è disponibile a un livello di qualità sufficiente, ai consumatori non deve essere impedito di accedervi in un altro Stato membro diverso a quello di residenza.***

Or. pt

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Ai fini della concessione in licenza del diritto d'autore e dei diritti connessi, ciò significa che i pertinenti atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di opere e di altri materiali protetti, nonché gli atti di estrazione o di riutilizzo in relazione alle banche dati protette da diritti sui generis,

Emendamento

(21) Ai fini della concessione in licenza del diritto d'autore e dei diritti connessi, ciò significa che i pertinenti atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di opere e di altri materiali protetti, nonché gli atti di estrazione o di riutilizzo in relazione alle banche dati protette da diritti sui generis,

cui si procede allorché il servizio viene prestato agli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, si considererebbero come avvenuti nello Stato membro di residenza degli abbonati. Si considererebbe pertanto che i fornitori dei servizi procedano a tali atti sulla base delle relative autorizzazioni dei titolari di diritti interessati per lo Stato membro di residenza di tali abbonati. Quando i fornitori dei servizi possono procedere ad atti di comunicazione al pubblico o di riproduzione nello Stato membro dell'abbonato sulla base di un'autorizzazione dei titolari dei diritti interessati, l'abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza dovrebbe poter accedere ai servizi e poterne fruire nonché, se del caso, procedere ai pertinenti atti di riproduzione, ad esempio il download, come sarebbe stato suo diritto nel proprio Stato membro di residenza. La prestazione di un servizio di contenuti online da parte di un fornitore a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e la fruizione del servizio da parte di tale abbonato conformemente al presente regolamento non dovrebbero costituire una violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi né di qualsiasi altro diritto pertinente per l'utilizzo dei contenuti del servizio.

cui si procede allorché il servizio viene prestato agli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, si considererebbero come avvenuti nello Stato membro di residenza degli abbonati. Si considererebbe pertanto che i fornitori dei servizi procedano a tali atti sulla base delle relative autorizzazioni dei titolari di diritti interessati per lo Stato membro di residenza di tali abbonati. Quando i fornitori dei servizi possono procedere ad atti di comunicazione al pubblico o di riproduzione nello Stato membro dell'abbonato sulla base di un'autorizzazione dei titolari dei diritti interessati, l'abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza dovrebbe poter accedere ai servizi e poterne fruire nonché, se del caso, procedere ai pertinenti atti di riproduzione, ad esempio il download, come sarebbe stato suo diritto nel proprio Stato membro di residenza. La prestazione di un servizio di contenuti online da parte di un fornitore a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e la fruizione del servizio da parte di tale abbonato conformemente al presente regolamento non dovrebbero costituire una violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi né di qualsiasi altro diritto pertinente per l'utilizzo dei contenuti del servizio. ***Il diritto di accesso transfrontaliero ai contenuti digitali online acquisito nello Stato membro di residenza è limitato all'uso personale esclusivo.***

Or. pt

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) I fornitori dei servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere inapplicabili.

Emendamento

(22) I fornitori dei servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere inapplicabili. ***I prestatori di servizi e i titolari di diritti derivanti dalla prestazione dei servizi con contenuti online non sono autorizzati a eludere l'applicazione del presente regolamento optando per la normativa di un paese terzo ai fini della legislazione applicabile ai contratti stipulati tra loro o tra fornitori di servizi e abbonati.***

Or. pt

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di

Emendamento

(23) I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi, ***nella misura del possibile***, che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli, ***non intrusivi*** e non vadano al di là di quanto è

misure tecniche e organizzative necessarie **possono** figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.

necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie **devono poter** figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta. **La procedura di verifica è effettuata in forma semplice e non cumulativa al fine di preservare la vita privata e la protezione dei dati.**

Or. pt

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il

Emendamento

(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il

diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alle direttive 95/46/CE²⁷ e 2002/58/CE²⁸. In particolare i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

²⁷ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

²⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

diritto alla protezione dei dati di carattere personale **e il diritto alla proprietà intellettuale** di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alle direttive 95/46/CE²⁷ e 2002/58/CE²⁸. In particolare i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

²⁷ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

²⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

Or. pt

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi,

Emendamento

(26) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi,

nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data. Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori dei servizi che operano nel mercato interno, consentendo ai fornitori dei servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori dei servizi siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da permettere l'offerta della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data **e senza alcun costo addizionale addebitato**. Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori dei servizi che operano nel mercato interno, consentendo ai fornitori dei servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori dei servizi siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da permettere l'offerta della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

Or. pt

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro, abbiano

Emendamento

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro, abbiano

accesso a tali servizi e possano fruirne.

accesso a tali servizi e possano fruirne
senza costi aggiuntivi.

Or. pt

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza;

Emendamento

(a) "abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, ***con o senza pagamento di una prestazione pecuniaria, ove detto prestatore di servizi decida autonomamente di attenersi ai requisiti relativi alla verifica dello Stato membro di residenza,*** può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza;

Or. pt

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente;

Emendamento

(c) "Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente ***e o nel quale ritorna regolarmente dopo una permanenza in un altro paese;***

Or. pt

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "temporaneamente presente": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

Emendamento

(d) "temporaneamente presente": la presenza ***non permanente*** di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

Or. pt

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera e – punto 2

Testo della Commissione

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

Emendamento

(2) senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato ***effettivamente*** dal fornitore di servizi ***sulla base della residenza fiscale o del possesso di una carta di identità o di altro documento valido tale da confermare la residenza dell'abbonato***;

Or. pt

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

Emendamento

(1) Il fornitore di un servizio di contenuti online ***subordinato al pagamento con o senza pagamento di una prestazione pecuniaria ma subordinato a una certificazione previa dello Stato di residenza dell'abbonato*** garantisce a un abbonato che sia temporaneamente

presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne *senza costi aggiuntivi*.

Or. pt

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.

Emendamento

(2) In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli, ***non intrusivi, non onerosi*** e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.

Or. pt

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Principio di neutralità tecnologica

I consumatori hanno la facoltà di scegliere il tipo di dispositivo o di tecnologia, tra quelli disponibili sul mercato, per accedere ai contenuti online.

Or. pt

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 ter

Valutazione

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede a valutarne l'applicazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con le relative conclusioni. La relazione comprende una valutazione del ricorso alla portabilità transfrontaliera e della verifica dello Stato membro di residenza nonché, se del caso, un esame dell'opportunità di revisione. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Or. pt

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [data: **6** mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Esso si applica a decorrere dal [data: **12** mesi dopo la data della sua pubblicazione], *senza escludere la possibilità per i prestatori di servizi di assicurare la portabilità non appena siano in condizioni di farlo ai sensi del regolamento pubblicato.*

Or. pt